

qualificata da lunga storia operativa, suddivisa in diversi lotti assai problematici nei costi e nella tempistica, appare idonea a descrivere il modello delle grandi opere attribuite in concessione.

2) A livello di considerazione sistemica, del tutto preliminare, è da osservare che la estrema complessità degli schemi di realizzazione, comprendenti in molti casi la interazione di diverse amministrazioni a livello statale, regionale, di enti locali, enti economici, società pubbliche o partecipate, concessioni e general contractor, ha costretto al confronto continuo attraverso procedure di concertazione. In linea generale, e fatte salve alcune inevitabili eccezioni, può comunque constatarsi un impegno nella regia e nel coordinamento delle diverse iniziative.

La rilevata situazione sostanzialmente di convergenza istituzionale, nel non facile momento del processo federalista in atto, non ha però potuto supplire alla carenza di risorse, che ha avuto riflessi non solo sulla fattibilità e la tempistica delle singole opere inserite nel programma, ma anche sulla sincronia dei diversi interventi infrastrutturali tra loro indissolubilmente collegati.

7.8. La deliberazione n. 17/03/P è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato ed ha riguardato l'istituto del riconoscimento di debito.

In proposito è stato fatto riferimento all'art. 23 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), in ordine al quale i lavori preparatori così si sono espressi: "l'obbligo di denuncia alla Corte dei conti, nell'ipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento di debito, risponde alle finalità di porre una remora al ricorso frequente a tale istituto giuridico da parte della pubblica amministrazione". Non può – infatti – disconoscersi che detto strumento ha finito per rappresentare, nel corso del tempo, una via per eludere le procedure ordinarie e l'accertamento previo delle disponibilità di bilancio.

Va, pertanto, restituita al riconoscimento di debito la sua originaria connotazione di strumento residuale dell'ordinamento, il ricorso al quale si legittima solo in presenza di comprovate e obiettive difficoltà ad accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con soggetti terzi.

8. Aspetti desumibili dall'attività delle Autorità indipendenti.

Nelle precedenti relazioni la Corte ha fatto più volte riferimento, e non soltanto in questo capitolo, alle attribuzioni ed ai concreti compiti delle autorità indipendenti; in questa sede peraltro si ritiene utile fare riferimento soltanto all'Autorità garante della Concorrenza e del

Mercato e all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, enucleando alcuni profili di rilievo in ordine all’attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Le più recenti esperienze consentono comunque di formulare, in termini di interesse generale, tre sintetiche notazioni scaturenti dalla complessiva attività delle Autorità indipendenti:

a) identificazione di un’area che si pone al di fuori del circuito istituzionale Parlamento-Governo, affidata ad organismi qualificati in termini di neutralità e garanzia;

b) necessità di adottare regole di confine tra le competenze delle diverse autorità, facendo peraltro astrazione dalle due autorità delle quali qui si tratta, in ordine alle quali non sono state ravvisate problematiche di sorta;

c) opportunità di evitare sovrapposizioni con competenze ministeriali, operando una accurata individuazione di atipie non utili per pervenire ad una riforma del sistema in sé considerato (e prescindendo, in ogni caso, dalla complessa tematica della tutela del risparmio e del controllo dei mercati finanziari, in atto affidata all’esame del Parlamento).

8.1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In relazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è da porre in debita evidenza la centralità di una azione precipuamente rivolta ai comportamenti delle imprese e connotata – altresì – da cospicua attività referente al Parlamento.

Si è rivelato fondamentale – in particolare – anche nel 2003 il contributo fornito per un’adeguata considerazione delle violazioni della disciplina della concorrenza e degli essenziali riferimenti alla normativa comunitaria, che può dar luogo a conseguenti valutazioni della Corte sui regolamenti, sugli atti concessori e sui programmi settoriali.

Sul piano della concorrenza giova sottolineare l’importanza degli approfondimenti e delle precisazioni sulle principali figure anticompetitive. In proposito si richiamano due testuali notazioni della stessa Autorità:

1) la prima attiene alla sostanza dell’attività dispiegata: l’esame della collusione tra imprese applicato alle intese nelle gare pubbliche; l’individuazione sempre più definita degli obblighi derivanti dalla speciale responsabilità dell’impresa in posizione dominante, che dalle più tradizionali categorie dell’obbligo a contrarre e della non discriminazione si estendono fino a ricomprendere l’equità e la trasparenza; la verifica analitica del controllo di fatto di un’impresa nei confronti di un’altra come strumento per garantire l’effettività degli interventi in materia di concentrazioni.

2) viene anche sottolineata l'attivazione dei poteri consultivi attribuiti dalla legge istitutiva, che ha contribuito a individuare le distorsioni alla concorrenza non derivanti da comportamenti autonomi delle imprese, bensì da atti o progetti normativi, regolamentari o da atti amministrativi di carattere generale.

8.1.1. Due specifiche questioni sono suscettibili, in questa sede, di autonoma menzione ed attengono: la prima ai bandi predisposti da CONSIP e la seconda ai servizi di formazione e di certificazione delle conoscenze informatiche.

8.1.2. In data 30 gennaio 2003 è stato emesso dall'Autorità un parere generale sulle gare CONSIP, inviato al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze e alla stessa CONSIP.

In via preliminare, l'Autorità ha ritenuto che una corretta procedura di gara debba garantire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione: il raggiungimento di tale obiettivo richiede, da un lato, la definizione di requisiti di accesso alla gara che siano tali da delineare nuove e maggiori opportunità di partecipazione alle imprese presenti nel settore, dall'altro un utilizzo corretto, sotto il profilo concorrenziale, di istituti quali il raggruppamento temporaneo d'impresa.

In ordine ai requisiti di accesso poi presi in considerazione, la Corte ritiene di condividere l'avviso dell'Autorità, la quale ha già avuto modo di segnalare – compiutamente – gli effetti negativi per la concorrenza di disposizioni e prescrizioni contenute nei bandi di gara che non siano in funzione delle caratteristiche economiche e tecniche del bene e del servizio richiesto, ovvero che limitino ingiustificatamente la partecipazione delle imprese mediante fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi.

Nel testo del parere emerge, altresì, che l'Autorità ha ritenuto necessario temperare l'esigenza avvertita da CONSIP di garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'ulteriore e non minore esigenza, immanente nell'ordinamento interno e comunitario, di ampliare il numero di partecipanti alle gare, rendendo il più possibile agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico-finanziarie minori.

8.1.3. Altra questione di interesse, ad avviso della Corte, attiene alle "conoscenze informatiche". L'Autorità con suo parere A.S. 276, del 26 febbraio 2004, si è pronunciata in materia di protocolli di intesa predisposti dal Ministero dell'Istruzione, materia che riveste speciale interesse nell'ambito dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Il parere può così essere richiamato nei suoi punti essenziali:

1) L'Autorità ha formulato osservazioni in merito a una situazione di ingiustificata restrizione della concorrenza che potrebbe verificarsi nel settore dei servizi di formazione e certificazione delle conoscenze informatiche, come conseguenza della istituzione di una preferenza assoluta da parte della pubblica amministrazione per una unica determinata certificazione delle conoscenze di base. La pubblica amministrazione è andata, infatti, attribuendo in Italia un crescente riconoscimento alla certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) delle conoscenze informatiche di base, a partire dalla sottoscrizione nel 1999 di un protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione ed un ente privato: tale prassi è suscettibile di influenzare l'assetto concorrenziale.

2) L'Autorità ha valutato come problematico “il consolidamento di una preferenza assoluta da parte della pubblica amministrazione per un'unica determinata certificazione, in quanto il conseguente effetto di favore per gli operatori che offrono tale certificazione (in associazione o meno a una preliminare attività di formazione) potrebbe determinare una restrizione della concorrenza nel settore”.

8.2. L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

L'anno 2003 continua a registrare una notevole operatività dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nell'ambito di una crescente attività che ha comportato sicuri effetti nel contesto, molto complesso ed articolato, delle opere pubbliche. La Corte ritiene che si sono venuti a sviluppare nel quinquennio 1999-2003 principi molto significativi che costituiscono un quadro di riferimento sempre più organico, utile per individuare linee generali dell'attività contrattuale: questo quadro infatti è essenziale soprattutto nel recente periodo dove – come posto in evidenza nel precedente paragrafo sulla complessità dell'assetto normativo – si è di fronte ad una cospicua frammentazione del sistema che governa la materia delle opere pubbliche.

Nel corso del 2003 l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha adottato 22 determinazioni, formulato 2 pareri e inviato 4 atti di segnalazione al Governo e Parlamento; qui di seguito si farà menzione soltanto di talune determinazioni aventi specifici riflessi sull'attività contrattuale.

8.2.1. La determinazione n. 4/03 del 12 febbraio 2003 ha riguardato il tema del divieto di rapporti professionali fra direttore dei lavori e appaltatore. Al riguardo l'Autorità ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 17, comma 9, della legge n. 109 del 1994

e successive modificazioni e agli articoli 8 e 48 del DPR n. 554 del 1999, per il progettista incaricato e per gli affidatari dei servizi di supporto alla progettazione opera il divieto di partecipare alle procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione alla quale abbiano prestato le proprie attività professionali.

8.2.2. Con la determinazione n. 8/03 del 26 marzo 2003 è venuto in rilievo il tema del pagamento al subappaltatore. In proposito l'Autorità ha chiarito che la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia.

8.2.3. La determinazione n. 10/2003 del 6 maggio 2003 ha riguardato l'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese. L'Autorità ha prescritto le modalità operative di raccolta delle informazioni, che consentono alle stazioni appaltanti di conoscere in modo esauriente gli elementi necessari alle valutazioni da effettuare in sede di gara, di cui all'articolo 75 del DPR n. 554 del 1999.

8.2.4. Con determinazione n. 16/03 del 29 ottobre 2003 (chiarimenti in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di concessione di lavori pubblici) l'Autorità ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 91, commi 1 e 2 del DPR n. 554 del 1999, ed ai fini di una corretta formulazione dei bandi, gli elementi, i "pesi" o "punteggi" necessari per la determinazione dell'offerta economicamente vantaggiosa" vanno indicati, oltre che nei bandi di gara inseriti nei siti web delle stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

8.2.5. La materia degli atti di segnalazione al Governo e al Parlamento rientra nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Autorità. Per l'anno 2003 sono da menzionare le seguenti tematiche: gli accertamenti sull'attività dell'ANAS; la mancata attuazione dei precetti normativi riguardanti l'inserimento del sistema di garanzie di cui all'art. 30 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni nella gestione degli appalti; gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale (art. 1 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e legge n. 208 del 1998); la segnalazione in ordine alla Camera arbitrale, a seguito della sentenza n. 6335 del 17 ottobre 2003 del Consiglio di Stato; il potere dell'Autorità in materia di

annullamento o riduzione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dagli organismi di attestazione – S.O.A.

8.2.6. Tra i due pareri emessi va ricordato quello sullo schema di regolamento recante modifiche al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 (avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni). In proposito l'Autorità, oltre a valutazioni relative alle nuove norme proposte, ha ritenuto opportuno proporre che nel regolamento siano inserite anche variazioni ed integrazioni al precedente testo che appaiono necessarie per realizzare un sistema caratterizzato da trasparenza, efficacia, correttezza e tempestività.

ATTIVITA' NORMATIVA DEL GOVERNO

PAGINA BIANCA

ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO**1. Decreti-legge.**

1. A) Decreti-legge emanati nel 2002 e convertiti nei primi mesi del 2003
1. B) Decreti-legge emanati e convertiti nel 2003
1. C) Decreti-legge emanati nel 2003 e convertiti nei primi mesi del 2004
1. D) Decreti-legge emanati nel 2003 e non convertiti in legge

2. Decreti legislativi.

2. A) Decreti emanati nel 2002 e pubblicati nel 2003
2. B) Decreti emanati e pubblicati nel 2003
2. C) Decreti di attuazione di statuti delle regioni ad autonomia differenziata

3. Regolamenti governativi e ministeriali.

3. A) Regolamenti governativi
3. B) Regolamenti del Presidente del Consiglio dei ministri e regolamenti ministeriali
3. C) Regolamenti (governativi e ministeriali) emanati nel 2003 e pubblicati nei primi mesi del 2004

1. DECRETI-LEGGE**1. A) Decreti-legge emanati nel 2002 e convertiti nei primi mesi del 2003.**

1. D.L. 11 novembre 2002, n. 251

L. 10 gennaio 2003, n. 1

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

2. D.L. 24 dicembre 2002, n. 282

L. 21 febbraio 2003, n. 27

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

1. B) Decreti-legge emanati e convertiti nel 2003.

1. D.L. 13 gennaio 2003, n. 2
L. 14 marzo 2003, n. 39
Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.
2. D.L. 20 gennaio 2003, n. 4
L. 18 marzo 2003, n. 42
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra.
3. D.L. 4 febbraio 2003, n. 13
L. 2 aprile 2003, n. 56
Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
4. D.L. 7 febbraio 2003, n. 15
L. 8 aprile 2003, n. 62
Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.
5. D.L. 8 febbraio 2003, n. 18
L. 7 aprile 2003, n. 63
Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.
6. D.L. 14 febbraio 2003, n. 23
L. 17 aprile 2003, n. 81
Disposizioni urgenti in materia di occupazione.
7. D.L. 18 febbraio 2003, n. 24
L. 17 aprile 2003, n. 82
Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.
8. D.L. 18 febbraio 2003, n. 25
L. 17 aprile 2003, n. 83
Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.
9. D.L. 24 febbraio 2003, n. 28
L. 24 aprile 2003, n. 88
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
10. D.L. 31 marzo 2003, n. 50
L. 20 maggio 2003, n. 116
Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.
11. D.L. 28 marzo 2003, n. 49
L. 30 maggio 2003, n. 119
Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

12. D.L. 31 marzo 2003, n. 51
L. 30 maggio 2003, n. 121
Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.
13. D.L. 31 marzo 2003, n. 52
L. 30 maggio 2003, n. 122
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
14. D.L. 14 aprile 2003, n. 73
L. 10 giugno 2003, n. 133
Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.
15. D.L. 23 aprile 2003, n. 89
L. 20 giugno 2003, n. 141
Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.
16. D.L. 9 maggio 2003, n. 103
L. 10 luglio 2003, n. 166
Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (Sars).
17. D.L. 9 maggio 2003, n. 105
L. 11 luglio 2003, n. 170
Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.
18. D.L. 21 maggio 2003, n. 111
L. 8 luglio 2003, n. 174
Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.
19. D.L. 21 maggio 2003, n. 112
L. 18 luglio 2003, n. 180
Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.
20. D.L. 24 giugno 2003, n. 143
L. 1° agosto 2003, n. 212
Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossioni tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.
21. D.L. 24 giugno 2003, n. 147
L. 1° agosto 2003, n. 200
Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
22. D.L. 27 giugno 2003, n. 151
L. 1° agosto 2003, n. 214
Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

23. D.L. 3 luglio 2003, n. 159
L. 1° agosto 2003, n. 213
Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
24. D.L. 10 luglio 2003, n. 165
L. 1° agosto 2003, n. 219
Interventi urgenti a favore della popolazione irachena.
25. D.L. 24 luglio 2003, n. 192
L. 24 settembre 2003, n. 268
Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.
26. D.L. 19 agosto 2003, n. 220
L. 17 ottobre 2003, n. 280
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.
27. D.L. 31 luglio 2003, n. 230
L. 23 ottobre 2003, n. 285
Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
28. D.L. 10 settembre 2003, n. 253
L. 6 novembre 2003, n. 300
Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.
29. D.L. 30 settembre 2003, n. 269
L. 24 novembre 2003, n. 326
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
30. D.L. 2 ottobre 2003, n. 271
L. 24 novembre 2003, n. 335
Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri.
31. D.L. 2 ottobre 2003, n. 272
L. 24 novembre 2003, n. 336
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
32. D.L. 14 novembre 2003, n. 314
L. 24 dicembre 2003, n. 368
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.
33. D.L. 28 novembre 2003, n. 337
L. 24 dicembre 2003, n. 369
Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

1. C) Decreti-legge emanati nel 2003 e convertiti nei primi mesi del 2004.

34. D.L. 14 novembre 2003, n. 315
L. 16 gennaio 2004, n. 5
Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.
35. D.L. 10 dicembre 2003, n. 341
L. 9 febbraio 2004, n. 31
Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.
36. D.L. 23 dicembre 2003, n. 347
L. 18 febbraio 2004, n. 39
Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
37. D.L. 24 dicembre 2003, n. 352
L. 24 febbraio 2004, n. 43
Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.
38. D.L. 24 dicembre 2003, n. 354
L. 26 febbraio 2004, n. 45
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.
39. D.L. 24 dicembre 2003, n. 353
L. 27 febbraio 2004, n. 46
Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.
40. D.L. 24 dicembre 2003, n. 355
L. 27 febbraio 2004, n. 47
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
41. D.L. 29 dicembre 2003, n. 356
L. 27 febbraio 2004, n. 48
Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

1. D) Decreti-legge emanati nel 2003 e non convertiti in legge.

1. D.L. 3 marzo 2003, n. 32
Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario.
2. D.L. 21 marzo 2003, n. 45
Disposizioni urgenti relative all'Unire ed alle scommesse ippiche.
3. D.L. 7 aprile 2003, n. 59
Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari.

4. D.L. 9 maggio 2003, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

5. D.L. 3 luglio 2003, n. 158

Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.

6. D.L. 24 novembre 2003, n. 328

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale.

2. DECRETI LEGISLATIVI

2. A) Decreti legislativi emanati nel 2002 e pubblicati nel 2003.

1. D. Lgv. 19 dicembre 2002, n. 297
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2003).
2. D. Lgv. 27 dicembre 2002, n. 301
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003).
3. D. Lgv. 27 dicembre 2002, n. 302
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003).
4. D. Lgv. 10 dicembre 2002, n. 305
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (Cee) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento Feoga-Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2003).
5. D. Lgv. 10 dicembre 2002, n. 306
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (Ce) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2003).
6. D. Lgv. 14 novembre 2002, n. 311
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo B) (Suppl. ord. alla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003).

2. B) Decreti legislativi emanati e pubblicati nel 2003.

7. D. lgv. 17 gennaio 2003, n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Suppl. ord. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003).
8. D. Lgv. 17 gennaio 2003, n. 6
Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Suppl. ord. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003).

9. D. Lgv. 14 febbraio 2003, n. 31
Attuazione della direttiva 2001/15/Ce sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003).
10. D. Lgv. 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti (Suppl. ord. alla G.U. n. 59 del 12 marzo 2003).
11. D. Lgv. 18 febbraio 2003, n. 43
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/Ce, 2001/2/Ce e della decisione 2001/107/Ce in materia di attrezzature a pressione trasportabili (G.U. n. 66 del 20 marzo 2003).
12. D.L. Lgv. 9 aprile 2003, n. 71
Attuazione delle direttive 2000/37/Ce e 2001/82/Ce concernenti medicinali veterinari (Suppl. ord. alla G.U. n. 87 del 14 aprile 2003).
13. D. Lgv. 7 aprile 2003, n. 85
Attuazione della direttiva 2001/55/Ce relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario (G.U. n. 93 del 22 aprile 2003).
14. D. Lgv. 7 aprile 2003, n. 87
Attuazione della direttiva 2001/51/Ce che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 luglio 1985 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2003).
15. D. Lgv. 9 aprile 2003, n. 93
Attuazione della direttiva 2001/17/Cee in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (G.U. n. 98 del 29 aprile 2003).
16. D. Lgv. 8 aprile 2003, n. 95
Attuazione della direttiva 2000/38/Ce relativa alle specialità medicinali (G.U. n. 101 del 3 maggio 2003).
17. D. Lgv. 9 aprile 2003, n. 96
Attuazione di talune disposizioni del regolamento (Ce) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (G.U. n. 102 del 5 maggio 2003).
18. D. Lgv. 9 aprile 2003, n. 113
Attuazione della direttiva 2000/62/Ce che modifica la direttiva 96/49/Ce, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia (G.U. n. 117 del 22 maggio 2003).
19. D. Lgv. 24 aprile 2003, n. 114
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2003).